

## Le novità della Finanziaria 2024 e altre disposizioni

È stata pubblicata la [Legge n. 213/2023](#), Finanziaria 2024, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2024.

### FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È confermata la **proroga al 31.12.2024** del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'[art. 1, comma 48, lett. c\), Legge n. 147/2013](#) per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.



L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È prevista inoltre l'assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame.



**Non sono state prorogate** le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l'**esonero** dall'imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d'imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere **dall'1.1.2024** ai soggetti in esame saranno applicabili le **consuete / ordinarie** agevolazioni previste in caso di acquisto della "prima casa".

### WELFARE AZIENDALE

È confermato che **per il 2024**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d'imposta, **non concorrono a formare il reddito**, entro il **limite complessivo di € 1.000**:

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **umentato a € 2.000** (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

## CANONE RAI USO PRIVATO 2024

È confermata **per il 2024** la **riduzione da € 90 a € 70** del canone RAI per uso privato.

## ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLETTI

In sede di approvazione, **è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024** la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile al pellet.

Pag. | 2

## RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziato** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

**I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.


È fissato al **30.6.2024** il **termine** entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

## LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26%

È confermata la modifica dell'art. 4, DL n. 50/2017 che disciplina le c.d. "**locazioni brevi**" (durata non superiore a 30 giorni) assoggettate a **cedolare secca**, per le quali è disposto l'**aumento dell'aliquota dal 21% al 26% per l'immobile successivo al primo**.

Rispetto alla precedente formulazione, risulta pertanto ora chiaro che, in presenza di più immobili locati, la **maggior aliquota del 26%** trova applicazione con riferimento ai **canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato** (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Merita evidenziare che la norma in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• interviene <b>esclusivamente sulle locazioni brevi</b>; pertanto per le "<b>altre</b>" <b>locazioni</b>, in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare <b>applicazione l'aliquota del 21%</b> per tutti gli immobili locati;</li><li>• dispone l'aumento dell'aliquota al <b>26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti</b>; pertanto in caso di <b>locazione breve di un solo appartamento</b>, rimane applicabile l'<b>aliquota del 21%</b>;</li><li>• in presenza di <b>più immobili concessi in locazione breve</b> con applicazione della cedolare secca, <b>consente al contribuente di scegliere liberamente a quale immobile applicare l'aliquota del 21%</b> e tale scelta va effettuata nel mod. REDDITI.</li></ul> |
|---|--|

## CESSIONE IMMOBILI CON DETRAZIONE DEL 110%

È stata confermata l'individuazione di una **nuova "categoria" di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti**, ossia gli immobili **oggetto di interventi agevolati con la detrazione del 110%** di cui all'[art. 119, DL n. 34/2020](#), **terminati da non più di 10 anni** all'atto della cessione.

Sono espressamente **esclusi** gli immobili:

- acquisiti **per successione**;
- **adibiti ad abitazione principale** del cedente / suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

## "COSTI INERENTI" PER DETERMINARE LA PLUSVALENZA

Con riferimento agli immobili che sono stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è pertanto disposto che **tra i "costi inerenti al bene"** ceduto:

- **non vanno incluse le spese sostenute per i predetti interventi** se:
  - i lavori sono stati **conclusi da meno di 5 anni**;
  - il contribuente ha fruito della **detrazione del 110% ed abbia optato per lo sconto in fattura / cessione del credito** di cui all'[art. 121, DL n. 34/2020](#).
- è possibile **considerare il 50% delle spese sostenute per i predetti interventi** se i lavori sono stati **conclusi da più di 5 anni** ed il contribuente ha fruito della **detrazione del 110% ed abbia optato** per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all'[art. 121, DL n. 34/2020](#).

Con riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all'art. 119 con detrazione del 110% conclusi da non più di 10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di **acquisto / costruzione, sono trascorsi più di 5 anni, il prezzo di acquisto / costo di costruzione**, determinato come sopra, **è rivalutato in base alla variazione ISTAT**.

È infine confermato che la plusvalenza determinata applicando le nuove modalità sopra riportate **può essere assoggettata all'imposta sostitutiva** pari al 26% prevista dall'art. 1, comma 496, [Legge n. 266/2005](#).



Le novità sopra evidenziate sono applicabili a **decorrere dalle cessioni poste in essere dall'1.1.2024**.

## ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI

Viene precisato che l'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all'esenzione dell'IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell'ente non commerciale si intendono:

- "posseduti", anche se concessi in comodato ad altro ente non commerciale, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali;
- "utilizzati" anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività.

## CESSIONI DI BENI A "TURISTI" EXTRAUE SENZA IVA

La disciplina IVA relativa alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE "privati"** contenuta nell'art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia **senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta**, a condizione che:

- il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extraUE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;
- i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nella **formulazione vigente**, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli **acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa)**.



Ora è confermata, *"al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana"*, **la riduzione a € 70 del predetto limite.**

In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono **applicabili alle cessioni poste in essere dall'1.2.2024**.

## ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

### Ambito temporale

La facoltà di regolarizzazione **riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023** (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

### Soggetti interessati

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono escluse le imprese in contabilità semplificata.

### Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

### Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

*Via Ugo Foscolo n. 185 - 35030 Vo' (PD) Cod.Fisc. e P. IVA 00109450288*

*Tel. 049-9940272 Fax 049-9940372 info@studioghiotto.com www.studioghiotto.com*

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

### **Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali**

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

Pag. | 5

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, tolta quella relativa a cessione beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

Per l'imposta sostitutiva, l'aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

### **Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali**

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

### **Modalità di adesione**

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024).

### **Termini di versamento**

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

### **Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP**

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

### **Effetti dell'adeguamento**

I valori risultanti dall'adeguamento:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;

- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

## RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermato l'aumento **dall'8% all'11%** della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere **dall'1.3.2024**.

## IVIE E IVAFE

Con la modifica dell'[art. 19, DL n. 201/2011](#):

- è confermato l'aumento **dallo 0,76% all'1,06%** dell'aliquota relativa all'**IVIE**;
- è confermata la fissazione nella misura del **4‰ annuo** del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'**IVAFA** qualora gli stessi siano detenuti in **Stati / territori con regime fiscale privilegiato** individuati dal DM 4.5.99.

## DIRITTI REALI DI GODIMENTO

È confermato che tra i **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, in aggiunta ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, sono ricompresi anche quelli **derivanti dalla costituzione degli "altri diritti reali di godimento"**.

## CESSIONE METALLI PREZIOSI

È confermato, con la modifica dell'art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in **mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari al 100%** (in luogo del previgente 25%) **del corrispettivo della cessione**.

## VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

È confermata l'estensione, ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, della disposizione di cui all'art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa **immatricolazione o successiva voltura** l'acquirente italiano è tenuto ad **allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell'IVA** in occasione della prima cessione interna.

## COMPENSAZIONE MOD. F24

### CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL

È confermato che **dall'1.7.2024** anche ai fini dell'**utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali** sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi**



telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Inoltre, con l'introduzione all'[art. 17, D.Lgs. n. 241/97](#):

- del **nuovo comma 1-bis**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

| SOGGETTO  | DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS   |
|---|--|
| <b>Datore di lavoro non agricolo</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);<br/>ovvero</li> <li>• dalla data di notifica delle note di rettifica passive.</li> </ul> |
| <b>Datore di lavoro agricolo</b> che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola | Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.   |
| <b>Lavoratore autonomo</b> iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS   | Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.  |

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

- del **nuovo comma 1-ter**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

#### ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000

E' confermata, dal 1° luglio 2024, l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a € 100.000** per i quali:


- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;  
ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.



L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

## ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

È confermato l'obbligo per le **imprese**, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni di cui all'[art. 2424, comma 1, C.c.](#) Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

|   |  |
|---|--|
|  | Del <b>mancato rispetto</b> del predetto obbligo si deve tener conto " <i>nell'assegnazione di <b>contributi, sovvenzioni o agevolazioni</b> di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici</i> ". |
|---|--|


Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Mef e Mimit dovranno emanare dei decreti attuativi.

## ISCRO A REGIME DAL 2024

È confermato il **riconoscimento a regime dal 2024** dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al [DL n. 48/2023](#).

|   |  |
|---|--|
|  | I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità; |
|---|--|

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore a € 12.000**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita [IVA](#) attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, **entro il 31.10** di ciascun anno di fruizione un'apposita **domanda**. L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.



Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un **aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva** per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

### ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL'ISEE

Pag. | 9

È confermato che nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l'esclusione:

- dei titoli di Stato di cui all'[art. 3, DPR n. 398/2003](#);
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale).

La concreta applicazione della misura non è immediata essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

### RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".

### ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022

E' stata prevista l'estensione alle **spese sostenute nel mese di luglio 2022** del contributo di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, [DL n. 144/2022](#), c.d. "Decreto Aiuti-ter" (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, nella **misura massima del 12% della spesa sostenuta** a favore delle imprese:

- esercenti l'attività di **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t**;
- **iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi**.

Considerata l'espressa **non applicazione del comma 1-bis** del citato art. 14 ne consegue che il bonus in esame:

- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ;
- **è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **non è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

## Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

### PER IL 2024 ALIQUOTE IRPEF RIDOTTE A TRE

Il D.Lgs. 216/2023 prevede, **per il solo periodo d'imposta 2024**, una riduzione degli scaglioni dell'IRPEF da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

L'aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il decreto dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, **è diminuito di un importo pari a 260 euro**. Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Sempre per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.

E' previsto infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si debba **assumere**, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **non applicando** la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l'innalzamento delle detrazioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

### ACE

Il decreto, infine, abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l'Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.